

## Allegato A

### **Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone in condizione di disabilità. Finanziato dal DPCM del 3 ottobre 2022 – Fondi Annualità 2022**

Il Comune di Assisi, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 3 e in virtù:

- della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
- della Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento agli articoli relativi alla programmazione territoriale e al sostegno alla domiciliarità;
- della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18, che promuove la piena inclusione e la partecipazione sociale;
- il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, in materia di determinazione della condizione di disabilità e di redazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024"
- della Deliberazione della Giunta di Regione Umbria n. 1357 del 20/12/2023 con oggetto "Atto di programmazione delle risorse finanziarie, relative alle annualità 2021 – risorse FNA di cui al DPCM del 21 novembre 2019 e annualità 2022-2023 e 2024 di cui al DPCM 3 ottobre 2022 "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024", relative ai Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Determinazioni.";
- della Determina Dirigenziale di Regione Umbria n. 3225 del 09/04/2026 con oggetto "DGR 1357 del 20/12/2023 - DPCM 3 ottobre 2022 "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024", risorse relative ai Progetti in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Impegno annualità 2022 di Euro 240.000,00 CAP. 02624\_S. Utilizzo quota avanzo vincolati di amministrazione.";
- della convenzione racc. n.5531 del 23/12/2022 relativa alla gestione associata di interventi e risorse;
- della Convenzione per la gestione dei servizi afferenti l'integrazione socio-sanitaria tra il Comune capofila di Assisi e l'Azienda USL n. 1;
- della D.D. del Comune di Assisi n. 526 del 30/04/2026 con oggetto "Zona Sociale n. 3. DPCM 3 ottobre 2022 - Risorse relative ai Progetti in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Avviso Pubblico e Determinazioni varie.";

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l'accesso ai benefici concessi per i progetti personali in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone in condizione di disabilità.

#### **Art. 1 - Finalità ed obiettivi**

1. Vita indipendente significa, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere con piena consapevolezza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli altri, la propria autonomia possibile. A tale scopo, occorre far sì che le "persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e che non siano

*obbligate a vivere in una particolare sistemazione*” e che, inoltre, “*abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società*”. Il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU mira infatti a garantire alle persone con disabilità pari dignità ed eguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all’interno della società, la sua centralità e l’accrescimento della consapevolezza (*empowerment*) in relazione alle proprie scelte.

2. Il percorso per la vita indipendente è rivolto allo sviluppo progressivo dell’autonomia della persona destinataria dell’intervento; ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in ragione delle capacità, potenzialità e necessità ed in adesione al principio della massima personalizzazione della risposta.
3. Per le persone con disabilità che hanno già intrapreso il percorso di *Vita Indipendente* avere la possibilità di continuare la progettualità, anche senza soluzione di continuità, significa porre le basi per divenire, in futuro, un modello di ‘vita’ strutturato, evitando la regressione dei livelli di autonomia acquisiti.

## **Art. 2 – Oggetto dell’intervento, tipologia e durata.**

1. Il progetto per la “*vita Indipendente*” garantisce l’autodeterminazione, la promozione della massima autonomia possibile e dell’empowerment nelle persone con disabilità attraverso la realizzazione di un percorso assistenziale ad impatto possibilmente decrescente attraverso l’utilizzo di soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente. Il progetto, in quanto teso a garantire il pieno sostegno nell’intero percorso di vita per l’inclusione sociale della persona con disabilità, è condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, anche al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità complementare a quelli già attivati.
2. Il progetto per la “*vita indipendente*” che verrà approvato nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 5 del presente avviso, e comunque a seguito di valutazione multidimensionale, dovrà definire almeno: a) gli obiettivi da perseguire; b) le attività da svolgere; c) gli interventi e le prestazioni da finanziare, con le risorse di cui al presente avviso, nei limiti di quelle eligibili ed eventualmente con le altre risorse nazionali, regionali o locali. Le azioni dovranno garantire quanto più possibile la “*vita indipendente*” e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.
3. Il contributo per la realizzazione del progetto di “*vita indipendente*”, nella misura individuata dal successivo art. 6, è concesso, anche alternativamente, per costi relativi a:
  - a. prestazioni lavorative di assistente/i personale/i sulla base di contratto/i di lavoro i nel rispetto della normativa vigente (fino ad un max di € 1.000,00 mensili);
  - b. locazione dell’unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto per la “*vita indipendente*”, sulla base di un contratto regolarmente stipulato e registrato o in caso di *co-housing*, di cui al successivo comma 5 del presente articolo, per la quota di pertinenza;
  - c. Programmi per l’inclusione sociale e relazionale: possono essere inseriti nel progetto integrato servizi legati al godimento del tempo libero, alla più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali, al supporto dell’inclusione lavorativa o all’apprendimento,
  - d. ausili tecnologici all’autonomia personale (che non siano erogati da dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL).
4. Con riferimento all’assistente personale di cui alla lettera a) del precedente comma 3, la persona con disabilità, prioritariamente, lo sceglie autonomamente ed instaura con esso direttamente un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. In tal caso la responsabilità della scelta dell’assistente personale e la gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali), sono esclusivamente a carico della persona con disabilità. La persona con disabilità può in alternativa anche utilizzare altre forme giuridiche per usufruire delle prestazioni lavorative da parte dell’assistente personale

pur sempre nel rispetto della normativa in materia. In ogni caso fra l'assistente personale e la persona con disabilità non può sussistere vincolo di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta e collaterale).

5. Il progetto per la "vita indipendente" può essere realizzato in un contesto abitativo singolo o *in co-housing* in piccoli gruppi, di massimo tre persone.
6. I programmi per l'inclusione sociale e relazionale e gli ausili tecnologici all'autonomia personale devono risultare congrui rispetto agli obiettivi, al contenuto e alla realizzazione del progetto di "vita indipendente";
7. La durata del progetto per la "vita indipendente" non può superare il termine massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto, così come specificato al successivo art. 6 c. 3 del presente avviso;
8. Il "patto per la vita indipendente", di cui al successivo art. 5 comma 5, può prevedere la conversione dei servizi ed interventi già in atto e finanziati con risorse diverse da quelle oggetto della presente misura.

### **Art. 3 Destinatari finali e requisiti di accesso.**

1. Possono presentare domanda di ammissione per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti personali per la "vita indipendente" le persone che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. aver compiuto 18 anni di età e non avere un'età superiore a 64 anni, salvo quanto previsto al successivo comma 2;
  - b. essere:
    - b1. cittadini italiani;
    - b2. cittadini comunitari;
    - b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
    - b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata;
  - c. godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;
  - d. essere residente in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona sociale n. 3;
  - e. essere in accertata condizione di disabilità *ex art. 3 c. 3* e *ex art. 4* della legge 104/92<sup>1</sup>
  - f. avere un ISEE socio-sanitario d'importo pari o inferiore ad Euro 35.000,00 in corso di validità secondo la normativa vigente.
2. Possono presentare domanda le persone di età inferiore ai 18 anni, e comunque non inferiore a 16 anni, nell'ipotesi in cui il minore abbia avuta riconosciuta dal proprio Istituto scolastico la possibilità di effettuare uno stage formativo/lavorativo al fine di concludere il percorso scolastico. Possono, altresì, presentare

---

<sup>1</sup> Legge 104/1992, Art. 3

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Art. 4 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali

domanda coloro che abbiano un'età superiore a 64 anni qualora abbiano avuto accesso ad un progetto personale per la *"vita indipendente"*, al fine di dargli continuità.

3. Possono presentare domanda anche le persone, in possesso di tutti i requisiti previsti ai precedenti commi, ricoverate presso una struttura residenziale solo ai fini del superamento della residenzialità, nei limiti e nei termini previsti dalla Linea guida al punto 5.
4. Non possono presentare la domanda le persone che, pur in possesso di tutti i requisiti previsti ai precedenti commi, siano beneficiari, al momento della data di pubblicazione del presente avviso, di altri contributi pubblici finalizzati a progettualità analoghe a quella di cui trattasi.

#### **Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione delle domande.**

1. La domanda contenente la proposta progettuale per la *"vita indipendente"* e la relativa richiesta di contributo (di seguito "domanda" – Allegato B), deve essere presentata dalla persona con disabilità in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 o da chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, con una delle seguenti modalità:
  - a. a mano presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza;
  - b. a mezzo raccomandata a/r al proprio Comune di residenza ai seguenti indirizzi:
    - Comune di Assisi , Piazza del Comune, 10 – 06081 Assisi (PG);
    - Comune di Bastia Umbra, Piazza Cavour, 19 – 06083 Bastia Umbra (PG);
    - Comune di Bettona, Piazza Cavour, 14 – 06084 Bettona (PG);
    - Comune di Cannara, Piazza Valter Baldaccini, 1 – 06033 Cannara (PG);
    - Comune di Valfabbrica, Via Mameli, 14 – 06029 Valfabbrica (PG)
  - c. tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni vigenti, al proprio Comune di residenza a uno dei seguenti indirizzi:
    - comune.assisi@postacert.umbria.it
    - comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it
    - segreteria@pec.comune.bettona.pg.it
    - comune.cannara@postacert.umbria.it
    - comune.valfabbrica@postacert.umbria.it

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell'arco di validità del presente avviso. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita la prima validamente ricevuta in ordine di tempo.

2. **L'istanza deve essere presentata a partire dalle ore 10.00 di Mercoledì 6 Maggio 2026 e fino al 27 Maggio 2026** . Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:
  - la data di ricezione dell'ufficio protocollo del proprio Comune di residenza nel caso di presentazione a mano;
  - la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata A.R.;
  - la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di scadenza del presente Avviso fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
4. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato **B - Sezione 1** "*Domanda di ammissione - Progetto personale per la "vita indipendente" a favore delle persone con disabilità*" e **Sezione 2** "*Formulario di progetto personale per la vita indipendente*", parte integrante e sostanziale del

presente avviso. Entrambe le sezioni dell'allegato B devono essere compilate in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte.

5. La domanda per lo svolgimento del progetto per la "vita indipendente" in co-housing, deve essere presentata in forma congiunta (massimo 3 richiedenti) indicando in ogni domanda il nominativo degli altri richiedenti con cui si intende attuare il progetto.
6. La domanda deve contenere:
  - a. i dati anagrafici della persona con disabilità, e se necessario, di chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente nonché i recapiti per le comunicazioni dell'amministrazione (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail);
  - b. numero telefonico e indirizzo e-mail);
  - c. dichiarazione di essere cittadini italiani/comunitari/familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente/cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo) esclusi i titolari di visto di breve durata;
  - d. dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici ad eccezione dei titolari di *status* di rifugiato o di *status* di protezione sussidiaria;
  - e. autocertificazione di accertato handicap che assume connotazione di gravità (ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 legge 104/92, L. n. 104/1992);
  - f. legge 104/92, L. n. 104/1992);
  - g. certificazione ISEE socio-sanitario in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
  - h. dichiarazione in merito allo svolgimento di un precedente progetto di Vita Indipendente finanziato con risorse, regionali, nazionali o comunitarie, della data di conclusione, anche anticipata, se il progetto è terminato o di interruzione/rinuncia allo stesso;
  - i. progetto personale per la "vita indipendente", recante:
    - gli obiettivi di vita che si intendono perseguire quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli connessi a: salute, relazioni affettive e di cura, relazioni sociali, autonomia ed autosufficienza personale, formazione, lavoro, mobilità, espressione personale;
    - descrizione analitica dello stato in essere e della prevista evoluzione del progetto, accompagnata da coerente ed aggiornata documentazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria di supporto;
    - descrizione delle necessità della persona con disabilità;
    - conseguenti richieste di prestazioni e relativa tempistica di attuazione;
    - costi previsti, con riferimento alle tipologie ammissibili;
    - dichiarazione da parte della persona con disabilità e/o da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di assunzione di responsabilità nell'attuazione del progetto;
    - dichiarazione, da parte della persona con disabilità, o se necessario, da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di piena autonomia nell'individuazione dell'assistente personale con il quale si contrarrà un rapporto di lavoro regolare, assumendo i correlati obblighi derivanti dal ruolo di datore di lavoro.
7. Le dichiarazioni, di cui al precedente comma, devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ed alle stesse deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. La domanda (comprensiva del progetto per la "vita indipendente" e della relativa richiesta di contributo) di cui al presente articolo, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

## **Art. 5 - Istruttoria di ammissibilità delle domande, valutazione delle proposte progettuali e patto per la vita indipendente”.**

1. Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 4 c. 2, ogni Comune della Zona Sociale n. 3, procede all'esame delle domande pervenute e ne cura l'istruttoria formale in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Al termine dell'istruttoria formale, che sarà curata dal Comune di residenza del richiedente, avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli art. 3 e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
  - a. ammessa a successiva valutazione;
  - b. non ammessa con motivazione.

Le domande saranno ritenute ammissibili se:

- presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nell'avviso;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete, regolarmente compilate nella relativa modulistica e conformi alle indicazioni contenute nel presente avviso.

Resta salva la possibilità di richiedere l'integrazione documentale nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Qualora la domanda risulti non ammessa, ai sensi del comma 3, lett. b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità del progetto per la "vita indipendente" della stessa sarà comunicato all'interessato dal suo Comune di residenza tramite apposita notifica scritta.

3. Le istanze ammesse ai sensi del comma 2, lett. a), sono trasmesse dai Comuni della Zona Sociale n. 3 all'Ufficio di Piano e sono sottoposte a valutazione tecnica da parte di UMV (D.D. n. 742 del 20/06/2025), anche sulla base della scheda S.Va.M.Di. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità), approvata con DD n. 11332 del 31/12/2014.
4. La valutazione è finalizzata a verificare la coerenza tra gli obiettivi indicati nel progetto per la "vita indipendente", le prestazioni richieste e i tempi previsti per la loro attivazione, anche tenendo conto dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari già in atto. E' facoltà dell'assistente sociale e/o dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) chiedere integrazioni al progetto presentato qualora lo stesso evidenzii situazioni particolari anche al fine di delineare, di concerto con la persona con disabilità, possibili soluzioni.
5. La fase di valutazione tecnica deve concludersi entro un massimo di 60 giorni dalla chiusura dell'avviso di cui all'art. 4 comma 2. Il provvedimento contenente l'esito della valutazione e l'eventuale concessione del contributo sarà emanato entro e non oltre i successivi 30 giorni e comunicato tramite apposita notifica, con invito per la persona con disabilità alla sottoscrizione del "patto per la vita indipendente" entro e non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di concessione a pena di decadenza. Il "patto per la vita indipendente" dovrà essere sottoscritto insieme al *case manager* e al referente delegato dal Direttore del Distretto competente, qualora presente, e dovrà contenere l'indicazione della entità del contributo economico concesso.

## **Art. 6 – Dotazione finanziaria, spese ammissibili e ammontare del contributo**

1. Il presente avviso si colloca all'interno dei Fondi relativi al DPCM del 3 ottobre 2022 "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024.";
2. La Zona sociale n. 3 destina per il presente avviso una dotazione finanziaria complessiva di € 90.000,00 (novantamila/00) di cui € 80.000,00 a titolo di finanziamento ministeriale e € 10.000,00 a titolo di cofinanziamento),

3. Il contributo economico concesso per ciascuna proposta progettuale, a valere su risorse di cui ai commi precedenti, non può essere superiore ad Euro 12.000,00 per 12 mesi (durata massima del progetto). Nel caso di durata del progetto inferiore ai 12 mesi, il contributo economico concesso verrà riparametrato in maniera proporzionale.
4. Il contributo concesso è riconosciuto al 100% a coloro che possiedono una certificazione ISEE socio-sanitario di valore pari o inferiore ad Euro 25.000,00 mentre è riconosciuto al 60% a coloro che possiedono una certificazione ISEE socio-sanitario di valore compreso tra Euro 25.000,01 ed Euro 35.000,00.
5. Le spese ammissibili ai fini della realizzazione del progetto di "*vita indipendente*" nel rispetto delle norme di gestione applicabili, sono le seguenti:
  - a. costo inerente le prestazioni lavorative di assistente/i personale/i sulla base di contratto/i di lavoro nel rispetto della normativa vigente;
  - b. costo inerente il contratto di locazione, regolarmente stipulato e registrato, dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto per la "*vita indipendente*", e in caso di *co-housing* per la quota di pertinenza;
  - c. costi inerenti l'inclusione sociale e relazionale (per es. servizi legati al godimento del tempo libero, alla più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana, al rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali, al supporto dell'inclusione lavorativa o all'apprendimento);
  - d. Costi inerenti gli ausili tecnologici all'autonomia personale (che non siano erogati da dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL).
6. Il "*patto per la vita indipendente*" può essere rimodulato, sulla base della revisione periodica effettuata dalla UVM, con riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell'interessato e il contributo concesso può essere rimodulato nei limiti di quanto previsto al precedente comma. Il progetto per la "*vita indipendente*", finalizzato a favorire la domiciliarità della persona con disabilità, non può prevedere attività indirizzate a sostenere interventi in strutture di accoglienza residenziale o semiresidenziale, fermo restando quanto stabilito dalla Linea guida e le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA<sup>2</sup>.

#### **Art. 7 – Modalità e tempi di erogazione del contributo e di rendicontazione**

1. La persona con disabilità destinataria dell'intervento, contestualmente alla sottoscrizione del "*patto per la vita indipendente*" o nel termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione, salvo diversa disposizione, comunica l'avvio del progetto all'Ufficio di Piano del Comune di Assisi a mano presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, ovvero a mezzo raccomandata a/r al Comune di Assisi, Piazza del Comune, 10 – 06081 Assisi (PG), ovvero tramite Posta Elettronica Certificata PEC all'indirizzo [comune.assisi@postacert.umbria.it](mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it), presentando, a pena di decadenza, salvo proroga autorizzata dall'Ufficio di Piano dietro motivata richiesta, la documentazione attinente alle tipologie di costi previsti nel progetto per la "*vita indipendente*" come di seguito specificato:
  - copia del contratto di lavoro con l'assistente personale e la comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio del rapporto di lavoro;
  - copia del contratto di locazione;
  - copia del preventivo attività di inclusione sociale e relazionale;
  - copia del preventivo/ordine relativo agli ausili tecnologici all'autonomia personale.
2. Ai fini della **rendicontazione delle spese ammesse nel provvedimento di concessione** e della conseguente erogazione della quota di contributo di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente art. 6, comma 5, la persona con disabilità o, se necessario, chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi

---

<sup>2</sup> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

della normativa vigente, presenta all'amministrazione comunale (Ufficio di Piano), la seguente documentazione:

- a. per il **costo del personale** di cui all'art. 6, comma 5, lett. a):
    - I. contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio di rapporto di lavoro
    - II. nel rispetto della normativa;
    - III. cedolino dello stipendio (busta paga) quietanzato e documentazione che attesti che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:
      - assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno da parte dell'assistente personale e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
      - bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
      - altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico quale ad es. MAV (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito nei confronti dell'assistente personale e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).
  - In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, deve essere altresì specificata, come causale, la mensilità di riferimento della busta paga.
  - IV. report/timesheet delle attività svolte dall'assistente personale sottoscritti da quest'ultimo e dalla persona con disabilità o suo legale rappresentante.
- b. Per i **costi di locazione** di cui all'art. 6, comma 5, lett. b):
    - I. contratto di locazione debitamente registrato dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto personale per la *vita indipendente*, o per la quota di pertinenza in caso di *co-housing*;
    - II. documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:
      - assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno da parte del locatore e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
      - bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
      - altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico, (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito nei confronti del locatore e che il soggetto ordinante il

pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).

In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, deve essere altresì specificata, come causale, la mensilità di riferimento del canone di locazione.

c. Per i **costi inerenti l'inclusione sociale e relazionale** di cui all'art. 6, comma 5, lett. c):

- I. documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
- II. Fatturazione della spesa relativa all'attività e documentazione che attesti che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, in particolare:

- assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno da parte del locatore e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
- bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
- altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico, (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito nei confronti del soggetto che rilascia fattura e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).

In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, deve essere altresì specificata, come causale, la fattura alla quale il pagamento si riferisce.

d. Per i **costi di ausili tecnologici all'autonomia personale** di cui all'art. 6, comma 5, lett. d):

- I. documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
- II. documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, nella fattispecie:
  - assegni non trasferibili (in questi casi si deve produrre copia dell'assegno bancario/circolare/postale non trasferibile e dell'estratto conto del beneficiario del contributo. Nel caso degli assegni circolari non trasferibili, oltre alla copia dell'assegno, in alternativa alla copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo, possono essere prodotti il documento contabile (quietanza) dal quale si evinca l'incasso/versamento dell'assegno da parte del venditore e ricevuta di emissione dell'assegno circolare da parte del beneficiario del contributo);
  - bonifici (in questi casi si deve produrre il dettaglio del bonifico nel quale deve essere riportato il CRO/ID dell'operazione e deve risultare eseguito/pagato o riportare altra dicitura di medesimo significato o ancora in alternativa produrre copia dell'estratto conto del beneficiario del contributo);
  - altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico, (in questi casi si deve produrre la documentazione contabile dalla quale si evinca che il pagamento sia stato eseguito nei confronti del venditore e che il soggetto ordinante il pagamento coincida con il beneficiario del contributo; nel caso del bonifico on line, produrre copia dell'estratto conto).

In ogni pagamento effettuato mediante gli strumenti finanziari sopra indicati, devono essere altresì specificati, come causale, gli ausili tecnologici o il numero della fattura di riferimento.

3. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità, salvo diversa e motivata disposizione prevista dal provvedimento di concessione:
  - a. il 90% del contributo concesso a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1;
  - b. il restante 10% del contributo concesso, previa positiva determinazione da parte dell'Ufficio di Piano, a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammissibili sostenute e documentate entro 2 mesi dal termine di conclusione del progetto di "*vita indipendente*".

#### **Art. 8 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo**

1. Tutti i requisiti previsti all'art. 3, c. 1 e c. 2 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
2. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) c) e) e f) nonché della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, pena la decadenza dal contributo a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita dei suddetti requisiti, il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta a all'Ufficio di Piano del Comune di Assisi a mano presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, ovvero a mezzo raccomandata a/r al Comune di Assisi, Piazza del Comune, 10 – 06081 Assisi (PG), ovvero tramite Posta Elettronica Certificata PEC all'indirizzo [comune.assisi@postacert.umbria.it](mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it), entro 15 giorni.
3. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del progetto di "*vita indipendente*" l'amministrazione comunale si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso o la sua conclusione anticipata. Il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta a all'Ufficio di Piano del Comune di Assisi a mano presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, ovvero a mezzo raccomandata a/r al Comune di Assisi, Piazza del Comune, 10 – 06081 Assisi (PG), ovvero tramite Posta Elettronica Certificata PEC all'indirizzo [comune.assisi@postacert.umbria.it](mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it), entro 15 giorni. A decorrere da tale comunicazione, l'amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 5, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione o disponendone la conclusione anticipata. Il contributo verrà sospeso anche nel caso di ricoveri superiori a un mese e inferiori a tre presso una struttura residenziale o protetta. Qualora la permanenza nella struttura residenziale superi i tre mesi il destinatario dell'intervento decade dal beneficio concesso.
4. Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti di cui al comma 1, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali. Nell'ipotesi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo saranno riconosciute al destinatario solo le spese di cui al precedente art. 6 comma 5 lett. a) e b) c) e d) sostenute e quietanzate fino alla data della decadenza o alla data di conclusione anticipata del progetto.
5. Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 9 saranno riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'amministrazione comunale procede alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, individuate dal provvedimento di revoca.

#### **Art. 9 - Controlli e verifiche**

1. Il Comune di Assisi tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo

71 del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.

2. Sono previste, da parte del Comune di Assisi, capofila della Zona Sociale n. 3, dalla Regione Umbria o di altri soggetti abilitati verifiche e/o controlli *in loco*, anche senza preavviso, sull’attuazione del progetto
3. personale per la “vita indipendente” e sulla corretta attuazione dell’azione. In particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle dichiarate nel progetto personale per la “vita indipendente”.

#### **Art. 10 - Informazioni sul procedimento.**

1. Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: Ufficio Servizi Sociali e Gestione ERP.
2. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Katia Sposini della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale.
3. L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l’Ufficio di Piano – Zona Sociale n. 3 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Assisi, Capofila di Zona Sociale n. 3.
4. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante richiesta scritta con le modalità di cui all’art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di Assisi, come capofila della Zona Sociale n. 3, in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Assisi, come capofila della Zona Sociale n. 3, in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto, di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.

#### **Art. 12 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l’attuazione del presente Avviso è competente l’Autorità giudiziaria del Foro di Perugia, in via esclusiva.

#### **Art. 13- Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

---

**Allegati all’Avviso: Allegato B** - Domanda di ammissione - Progetto personale per la “vita indipendente” a favore delle persone con disabilità (**Sezione 1**) e Formulario di progetto personale per la vita indipendente (**Sezione 2**).